### COMUNE DI OTRANTO

## Provincia di Lecce

# **COPIA** DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Del Registro Seduta del 30/11/2009 Oggetto: L.R. 30/07/09 N. 14 "MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE" - MODIFICA DELIBERA C.C. N. 52 DEL 26/09/2009 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 Regolarità Tecnica Regolarità Contabile Favorevole 26/11/2009 Non Necessita /2009 Parere Data Parere Data Il Responsabile del Servizio Il Responsabile di Ragioneria F.To Ing. L. Daniele De Fabrizio L'anno DUEMILANOVE addì TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 19,05 nella sala delle adunanze Consiliari della Sede in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano all'appello nominale: P CARIDDI Luciano Sindaco P **VETRUCCIO** Francesco P **MERICO** Daniele SCHITO Antonio P P COLUCCIA Fernando **TENORE Michele** A STEFANO Gianfranco P P MARROCCO Fabio SINDACO Salvatore P P PUZZOVIO Lavinia P **CONTE** Leonardo **GUALTIERI** Luigi P SAMMARRUCO Corrado Francesco A DE BENEDETTO Tommaso A TONDO Pierpaolo A **BRUNI Francesco** A SALZETTI Leonardo

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Angelo M. Radogna

Presenti 11

La seduta è pubblica

Presenzia l'Assessore esterno

Assume la presidenza il Sig. Gualtieri Luigi il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

A

Assenti 6

# IL PRESIDENTE

# IL SEGRETARIO

Gualtieri Luigi	Dott. Angelo M. Radogna	
Si certifica che la presente deliberazione viene afi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art	fissa all'Albo Pretorio il giorno z. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.	per restarvi per
Otranto,	IL SEGRETARIO	
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'u	afficio,	
	ATTESTA	
• Che la presente deliberazione:		
	munale per quindici giorni consecutivi dal o dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza re	
Che la presente deliberazione è divenuta esecu	utiva il giorno:	
☐ Perché dichiarata immediatamente es	seguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);	
☐ Per compiuta pubblicazione (art. 134	, comma 3, D.Lgs. 267/2000)	
Otranto,	IL SEGRETARIO	
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la	a decisione tutoria emessa in merito al presente atto è giorni dal al	stata pubblicata
Otranto,	IL SEGRETARIO	

# IL PRESIDENTE

Otranto, \_\_\_\_\_

# IL SEGRETARIO

f.to Gualtieri Luigi	F.to Dott. Angelo M. Rado	F.to Dott. Angelo M. Radogna	
Si certifica che la presente deliberazione viene af quindici giorni consecutivi come prescritto dall'ar	fissa all'Albo Pretorio il giornot. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.	_ per restarvi per	
Otranto,	IL SEGRETARIO		
	Dott. Angelo M. Radogn	ıa	
La presente copia è conforme all'originale, in cart	a libera per uso amministrativo e d'ufficio.		
Otranto,	a needa per ase animansuum e e e a animae.		
	IL FUNZIONARIO INCARI	CATO	
	Francesco MIGGIANO	1	
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'	ufficio,		
	ATTESTA		
• Che la presente deliberazione:			
	omunale per quindici giorni consecutivi dalo dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza		
come prescritti	) dan art. 124, comma 1, dei D.Lgs. 207/2000, senza	i reciann,	
Che la presente deliberazione è divenuta esec	utiva il giorno	:	
•	-		
<ul> <li>Perché dichiarata immediatamente e</li> </ul>	seguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);		
☐ Per compiuta pubblicazione (art. 134	, comma 3, D.Lgs. 267/2000)		
Otranto,			
Onano,	IL SEGRETARIO		
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l	a decisione tutoria emessa in merito al presente atto	è stata nubblicata	
	e giorni dal al al		
	II SECRETADIO		

# Il consiglio comunale

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 30 luglio 2009 "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale";

ATTESO che il comma 2 dell'art.6 della suddetta Legge stabilisce che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il termine di sessanta giorni, a pena di decadenza, dalla entrata in vigore della Legge possono disporre motivatamente in merito alla casistica di applicazione della stessa;

#### ATTESO, altresì,:

- che la finalità principale della L.R. è fornire sostegno al settore delle costruzioni, parte importante dell'economia regionale e capace di generare effetti moltiplicatori su un vasto indotto, perseguendo l'obiettivo altrettanto importante di migliorare la qualità architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con le norme di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della regione nonché di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilità degli edifici;
- che lo stato generale di crisi investe in modo particolare il settore edile di questo comune soprattutto per che la scarsa disponibilità di aree edificabili;
- che in relazione a quanto rilevato nel punto precedente e in aggiunta ai problemi occupazionali del settore edile, il mercato immobiliare mantiene stabilmente alti i prezzi di vendita, continuando a bloccare la possibilità di acquisto di prime case da parte dei residenti;
- che l'applicazione della L.R. n.14/09, con opportune limitazioni, può dare slancio al settore delle costruzioni, riqualificando il patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle aree già antropizzate e senza incidere sull'impostazione del futuro Piano Urbanistico Generale;
- che gli ampliamenti previsti dalla L.R. n.14/09 consentirebbero ai nuclei familiari di reperire ulteriori spazi
  abitativi senza essere costretti a cambiare casa (spostandosi spesso in paesi vicini), considerato che la maggior parte
  delle abitazioni dei residenti sono costituite da alloggi medio piccoli, insufficienti per le esigenze abitative di una
  famiglia moderna;
- che la rigenerazione e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso l'utilizzo di materiali
  appropriati, tipi edilizi più coerenti con le caratteristiche dei luoghi e l'applicazione di tecnologie innovative
  dell'edilizia sostenibile, comporterebbe il recupero di situazioni compromesse e più in generale contribuirebbe a
  migliorare la qualità paesaggistica dei luoghi;

VISTA la precedente deliberazione del C.C. n. 52 del 26.09.2009 con la quale si adottavano le determinazioni in merito all'applicazione della surrichiamata L.R. n. 14/2009;

ATTESO che, al fine di meglio specificare l'applicabilità della L.R. n. 14/2009 suddetta, si ritiene dover integrare e modificare i contenuti della deliberazione del C.C. n. 52/2009 sopra citata come segue:

- 1) di considerare ammissibili gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14 nelle aree classificate "ambito esteso di tipo B" dal PUTT/P, approvato con Del.G.R. 15 dicembre 2000, n.17480 ed in quelle sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 29 giugno 1939, n.1497, in relazione ad immobili in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi utilizzando, sia per le parti strutturali che per le finitura, materiali e tipi architettonici tipici della tradizione storico-culturale e paesaggistica dei luoghi, così come indicato nell'apposito regolamento comunale;
- 2) di <u>non consentire</u>, in ogni caso, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14 nelle aree classificate "ambito esteso di tipo B" dal PUTT/P, approvato con Del.G.R. 15 dicembre 2000, n.17480 ed in quelle sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 29 giugno 1939, n.1497, nelle aree di cui ai punti a), b), c), d), e), h), i), j), k) del comma 1 dell'art. 6 della L.R. 30 luglio 2009, n.14 e delle aree classificate "ambito esteso di tipo A" dal PUTT/P, approvato con Del.G.R. 15 dicembre 2000, n.1748, già escluse dalla stessa legge;
- 3) di consentire gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, nelle zone classificate dal P.R.G. zone agricole (E1-E2-E3), esclusivamente in ampliamento contiguo ai fabbricati esistenti con sola destinazione abitativa, con esclusione di sopraelevazioni di qualsiasi tipo in relazione ad immobili in

- contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi utilizzando, sia per le parti strutturali che per le finitura, materiali e tipi architettonici tipici della tradizione storico-culturale e paesaggistica dei luoghi, così come indicato nell'apposito regolamento comunale;
- 4) di non consentire gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, nelle zone classificate "gariga" dalla variante al P.R.G., adottata con Delibera C.C.. n.09 del 30.01.2009 al fine di tutelare integralmente le aree di maggiore pregio ambientale.
- 5) di consentire gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14 nelle zone classificate agricole (E1-E2-E3) dalla variante al P.R.G., adottata con Delibera C.C. n.09 del 30.01.2009, esclusivamente in ampliamento contiguo ai fabbricati esistenti con sola destinazione abitativa, con esclusione di sopraelevazioni di qualsiasi tipo in relazione ad immobili in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi utilizzando, sia per le parti strutturali che per le finitura, materiali e tipi architettonici tipici della tradizione storico-culturale e paesaggistica dei luoghi, così come indicato nell'apposito regolamento comunale;
- 6) di non consentire gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, sugli immobili rientranti nella lottizzazione "Specchiulla" trattandosi di un'area ricadente in un sito di grande sensibilità ambientale, in gran parte circondata da pinete ricadenti in ambito SIC e costituita edilizia vacanziera, di buona qualità architettonica, con opere di urbanizzazione inidonee a sopportare ulteriori carichi urbanistici;
- 7) di non consentire gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, sugli immobili di valore storico, culturale e architettonico derivanti dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali, come già riportato al punto c) del comma 1 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, chiarendo che, con riferimento ai beni architettonici extraurbani, si ritengono immobili di valore storico, culturale e architettonico tutti quelli segnalati dal PUTT/P e tutte le Masserie riportate nell'elenco dell'art. 62 delle N.T.A. del P.R.G.:
- 8) di non consentire gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, sugli immobili compresi nell'area classificata dal P.R.G. "Aree pubbliche e di interesse generale-Aeronautica Militare" collocata a ridosso dell'area portuale al fine di non incidere negativamente sull'attuale percezione del paesaggio che risulta di grande impatto visivo e di notevole valenza ambientale;
- 9) di non consentire gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, sugli immobili situati su aree appartenenti al Demanio Marittimo al fine di non alterare l'attuale percezione paesaggistica del litorale;
- 10) di non consentire gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, sugli immobili posti entro la fascia di 300 metri dal confine interno del Demanio Marittimo, di 200 metri da laghi e corsi d'acqua e a meno di 100 metri da aree pinetate e/o boscate al fine di non alterare l'attuale percezione paesaggistica e gli equilibri ambientali di territori facilmente vulnerabili;
- 11) di consentire gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, sugli immobili rientranti nella zona A1 del P.R.G., in quanto le N.T.A. ammettono già tali interventi punto a), comma 1, art.6, L.R. n.14/2009 -, senza deroga alle altezze previste dal P.R.G. e utilizzando materiali di finitura, sia per l'ampliamento che per la parte esistente, così come indicato nell'apposito regolamento comunale;
- 12) di consentire gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, sugli immobili già caratterizzati da tre o più di tre piani fuori terra e/o rientranti in zone che permettono l'edificazione con un massimo di tre piani fuori terra, senza deroga alle altezze previste dal P.R.G. e utilizzando materiali di finitura e tipi edilizi, sia per l'ampliamento che per la parte esistente, così come indicato nell'apposito regolamento comunale;
- 13) di consentire gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, sugli immobili già caratterizzati da uno o due piani fuori terra e/o rientranti in zone che permettono l'edificazione con un massimo di due piani fuori terra (escluse zone agricole), derogando alle altezze previste dal P.R.G., consentendo la sopraelevazione fino ad un massimo di tre piani fuori terra, con un incremento massimo di altezza lorda pari a 3,0 m., con la prescrizione dell'arretramento dell'eventuale vano in sopraelevazione di almeno 1,0 m. dal filo dell'edifico rivolto su strade, vietando aggetti o sbalzi al piano e utilizzando materiali di finitura, sia per l'ampliamento che per la parte esistente, così come indicato nell'apposito regolamento comunale;

- 14) per tutti gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, i fabbricati dovranno comunque conservare l'allineamento stradale prevalente;
- 15) per la cessione degli standard di cui all'art. 5, comma 3, lettera B), della L.R. n. 14/2009, si stabilisce la totale monetizzazione degli stessi nella misura di € 28,41 al mq., così come stabilito con la deliberazione della G.C. n. 106 del 24.04.2001, la dove non sia possibile la cessione delle aree, o non ritenuta compatibile con le esigenze urbanistiche;

VISTO lo schema di Regolamento per l'attuazione dei contenuti sopra riportati predisposto dall'U.T.C.;

RITENUTO, pertanto, dover modificare ed integrare la deliberazione del C.C. n. 52 del 26.09.2009 come sopra indicato e nel contempo dover approvare il Regolamento suddetto;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000;

SENTITI gli interventi depositati in atti;

CON voti favorevoli unanimi espressi mediante alzata di mano (assente al voto Schito);

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in premessa,

A)- modificare e integrare la deliberazione del C.C. n. 52 del 26.09.2009 in merito all'applicazione della L.R. n. 14 del 30.07.2009, così come di seguito riportato:

- 1)- di considerare ammissibili gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14 nelle aree classificate "ambito esteso di tipo B" dal PUTT/P, approvato con Del.G.R. 15 dicembre 2000, n.17480 ed in quelle sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 29 giugno 1939, n.1497, in relazione ad immobili in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi utilizzando, sia per le parti strutturali che per le finitura, materiali e tipi architettonici tipici della tradizione storico-culturale e paesaggistica dei luoghi, così come indicato nell'apposito regolamento comunale;
- 2)- di <u>non consentire</u>, in ogni caso, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14 nelle aree classificate "ambito esteso di tipo B" dal PUTT/P, approvato con Del.G.R. 15 dicembre 2000, n.17480 ed in quelle sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 29 giugno 1939, n.1497, nelle aree di cui ai punti a), b), c), d), e), h), i), j), k) del comma 1 dell'art. 6 della L.R. 30 luglio 2009, n.14 e delle aree classificate "ambito esteso di tipo A" dal PUTT/P, approvato con Del.G.R. 15 dicembre 2000, n.1748, già escluse dalla stessa legge;
- 3)- di consentire gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, nelle zone classificate dal P.R.G. zone agricole (E1-E2-E3), esclusivamente in ampliamento contiguo ai fabbricati esistenti con sola destinazione abitativa, con esclusione di sopraelevazioni di qualsiasi tipo in relazione ad immobili in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi utilizzando, sia per le parti strutturali che per le finitura, materiali e tipi architettonici tipici della tradizione storico-culturale e paesaggistica dei luoghi, così come indicato nell'apposito regolamento comunale;
- 4)- di non consentire gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, nelle zone classificate "gariga" dalla variante al P.R.G., adottata con Delibera C.C.. n.09 del 30.01.2009 al fine di tutelare integralmente le aree di maggiore pregio ambientale.
- 5)- di consentire gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14 nelle zone classificate agricole (E1-E2-E3) dalla variante al P.R.G., adottata con Delibera C.C. n.09 del 30.01.2009, esclusivamente in ampliamento contiguo ai fabbricati esistenti con sola destinazione abitativa, con esclusione di sopraelevazioni di qualsiasi tipo in relazione ad immobili in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi utilizzando, sia per le parti strutturali che per le finitura, materiali e tipi architettonici tipici della tradizione storico-culturale e paesaggistica dei luoghi, così come indicato nell'apposito regolamento comunale;
- 6)- di non consentire gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, sugli immobili rientranti nella lottizzazione "Specchiulla" trattandosi di un'area ricadente in un sito di grande sensibilità ambientale, in gran parte circondata da pinete ricadenti in ambito SIC e costituita edilizia vacanziera, di buona qualità architettonica, con opere di urbanizzazione inidonee a sopportare ulteriori carichi urbanistici;

- 7)- di non consentire gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, sugli immobili di valore storico, culturale e architettonico derivanti dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali, come già riportato al punto c) del comma 1 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, chiarendo che, con riferimento ai beni architettonici extraurbani, si ritengono immobili di valore storico, culturale e architettonico tutti quelli segnalati dal PUTT/P e tutte le Masserie riportate nell'elenco dell'art. 62 delle N.T.A. del P.R.G.;
- 8)- di non consentire gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, sugli immobili compresi nell'area classificata dal P.R.G. "Aree pubbliche e di interesse generale-Aeronautica Militare" collocata a ridosso dell'area portuale al fine di non incidere negativamente sull'attuale percezione del paesaggio che risulta di grande impatto visivo e di notevole valenza ambientale;
- 9)- di non consentire gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, sugli immobili situati su aree appartenenti al Demanio Marittimo al fine di non alterare l'attuale percezione paesaggistica del litorale;
- 10)- di non consentire gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, sugli immobili posti entro la fascia di 300 metri dal confine interno del Demanio Marittimo, di 200 metri da laghi e corsi d'acqua e a meno di 100 metri da aree pinetate e/o boscate al fine di non alterare l'attuale percezione paesaggistica e gli equilibri ambientali di territori facilmente vulnerabili;
- 11)- di consentire gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, sugli immobili rientranti nella zona A1 del P.R.G., in quanto le N.T.A. ammettono già tali interventi punto a), comma 1, art.6, L.R. n.14/2009 -, senza deroga alle altezze previste dal P.R.G. e utilizzando materiali di finitura, sia per l'ampliamento che per la parte esistente, così come indicato nell'apposito regolamento comunale;
- 12)- di consentire gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, sugli immobili già caratterizzati da tre o più di tre piani fuori terra e/o rientranti in zone che permettono l'edificazione con un massimo di tre piani fuori terra, senza deroga alle altezze previste dal P.R.G. e utilizzando materiali di finitura e tipi edilizi, sia per l'ampliamento che per la parte esistente, così come indicato nell'apposito regolamento comunale;
- 13)- di consentire gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, sugli immobili già caratterizzati da uno o due piani fuori terra e/o rientranti in zone che permettono l'edificazione con un massimo di due piani fuori terra (escluse zone agricole), derogando alle altezze previste dal P.R.G., consentendo la sopraelevazione fino ad un massimo di tre piani fuori terra, con un incremento massimo di altezza lorda pari a 3,0 m., con la prescrizione dell'arretramento dell'eventuale vano in sopraelevazione di almeno 1,0 m. dal filo dell'edifico rivolto su strade, vietando aggetti o sbalzi al piano e utilizzando materiali di finitura, sia per l'ampliamento che per la parte esistente, così come indicato nell'apposito regolamento comunale;
- 14)- per tutti gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, i fabbricati dovranno comunque conservare l'allineamento stradale prevalente;
- 15)- per la cessione degli standard di cui all'art. 5, comma 3, lettera B), della L.R. n. 14/2009, si stabilisce la totale monetizzazione degli stessi nella misura di € 28,41 al mq., così come stabilito con la deliberazione della G.C. n. 106 del 24.04.2001, la dove non sia possibile la cessione delle aree, o non ritenuta compatibile con le esigenze urbanistiche;
- B)- approvare il Regolamento per l'attuazione dei contenuti sopra riportati e allegato alla presente della quale fa parte integrante;
- C)- demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti conseguenti al presente Atto;
- D)- Dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione unanime immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

# REGOLAMENTO (Legge Regionale n. 14 del 30 luglio 2009)

- A) Tutti gli edifici sui quali sono consentiti gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, dovranno rispettare, sia per le nuove realizzazioni che per la parte esistente i materiali di finitura previsti dal presente Regolamento e di seguito elencati:
  - 1) tutte le superfici esterne dovranno essere tinteggiate con soluzioni monocromatiche o policromatiche che utilizzino coloriture con tonalità pastello, facenti parte della tradizione locale, sulla base di campionature approvate in loco dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
  - 2) i rivestimenti delle superfici esterne potranno essere realizzati solo mediante l'uso di pietre naturali calcaree e calcarenitiche, solo del tipo squadrato per gli edifici urbani, del tipo squadrato e/o informe per gli edifici rurali;
  - 3) i livellini dei muri d'attico e di eventuali balaustre degli edifici dovranno essere realizzati mediante l'uso di pietre naturali;
  - 4) in caso di demolizione di edifici con volte in muratura (ove consentito dalle norme di P.R.G.), la ricostruzione degli stessi dovrà avvenire riproponendo la stessa tipologia di coperture per l'intero edificio;
- **B**) Tutti gli edifici esterni al centro urbano, sui quali sono consentiti gli interventi di cui all'art.4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, dovranno rispettare, nella ricostruzione, le seguenti prescrizioni:
  - 1) i poderi ex ERSAP dovranno essere ricostruiti con la stessa tipologia originaria;
  - 2) i fabbricati caratterizzati da murature esterne in pietra a vista dovranno riproporre la stessa finitura esterna;
  - 3) sono vietati elementi a sbalzo, pensiline e porticati che non siano delimitati su tre lati dai volumi del fabbricato.